

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

441^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 27 MAGGIO 1966

Presidenza del Vice Presidente SPATARO.

INDICE

CONGEDI Pag. 23731

Discussione e approvazione:

« Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni » (1525), d'iniziativa del senatore Banfi e di altri senatori: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso » (1450), d'iniziativa del deputato Di Giannantonio e dei deputati Giorgi ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	23734
* BANFI	23733
BRAMBILLA	23732
CORNAGGIA MEDICI	23731
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	23734
* DI PAOLANTONIO	23733
PIASENTI, <i>relatore</i>	23734

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca » (883), d'iniziativa del senatore Orlandi e di

altri senatori (*Nuovo titolo: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne »*):

CARELLI, <i>f.f. relatore</i>	Pag. 23736, 23738
MILILLO	23743
ORLANDI	23735, 23741
* PRINCIPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	23738, 23741

INTERROGAZIONI

Annunzio	23752
Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta	23754

Svolgimento:

AUDISIO	23750
* BANFI	23747
CARELLI	23745
GAIANI	23751
JANNUZZI	23744
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	23743, 23746
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	23744 e passim
VERONESI	23748

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P I R A S T U , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 maggio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Martinelli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni » (1525), d'iniziativa del senatore Banfi e di altri senatori; « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso » (1450), d'iniziativa del deputato Di Giannantonio e dei deputati Giorgi ed altri (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca al punto 1 la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta

di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni », d'iniziativa dei senatori Banfi, Brambilla e Cornaggia Medici, e al punto 2 la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso », d'iniziativa del deputato Di Giannantonio e dei deputati Giorgi, Spallone, Di Mauro Ado Guido e Illuminati, già approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Propongo che su questi disegni di legge si svolga un'unica discussione generale.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri del Governo, oggi, a pochi giorni di distanza dal ventesimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, noi siamo chiamati a dare il nostro voto su due proposte riguardanti la proroga del termine circa la possibilità di conferire la medaglia d'oro a due Comuni: uno, signor Presidente, del suo Abruzzo forte e gentile, Pietransieri di Roccaraso, e l'altro Sesto San Giovanni.

Sapendo quanto lavoro attende il Senato, sarò brevissimo. Voglio affermare, come risulta dalle relazioni nitide e compiute del senatore Piasenti, che a Pietransieri vi fu una resistenza commovente, proprio sul fronte, alla quale hanno partecipato i bambini, le vecchie, tutta la popolazione. È uno di quei tanti episodi della Resistenza fatta alle forze nazifasciste da tutta la Nazione italiana,

la quale voleva autoliberarsi e collaborare efficacemente con le forze nostre ed alleate che dal Sud procedevano verso il Nord in piena cooperazione militare col popolo italiano.

Vorrei che una grande storia, non solo per quello che è avvenuto in Abruzzo, ma per quello che è avvenuto in ogni parte d'Italia, fosse finalmente scritta perchè i posteri abbiano a conoscere qual è stato l'eroismo, lo spirito di sacrificio, l'abnegazione di queste popolazioni che, come dissi altre volte, ebbero un'intuizione quasi soprannaturale: capirono cosa significavano la libertà, l'indipendenza della Patria e la possibilità di conferire al Paese nella democraticità il suo sociale progresso.

Come senatore rappresentante di Sesto San Giovanni, voglio invece affermare che fu magnifica la resistenza di questa città-della del lavoro. Sesto San Giovanni non si piegò mai al fascismo, neppure negli anni più duri della lotta, quando sembrava che, non dico la guerra per la libertà, ma qualche battaglia per essa andasse perduta. Con i suoi operai, con le sue madri, con i suoi più giovani figli nei GAP e nei SAP, con i suoi deportati, con i suoi fucilati, con i suoi morti in prigionia politica e soprattutto con i suoi scioperi, Sesto San Giovanni ha dato un colpo mortale a quelli che volevano, attraverso la repubblica di Salò, contrastare il cammino della Patria, che marciava decisamente verso la libertà.

Sono pagine che, se avessimo il tempo, andrebbero lungamente illustrate. Basti a me dire che quella che noi abbiamo sempre indicato come una delle città più laboriose d'Italia è diventata eroica, ed è diventata eroica nella totalità della sua popolazione in ogni ceto. Voglio ricordare il preposto cle-ro, voglio ricordare tutti quelli che hanno combattuto perchè questo grande evento che si è realizzato nel Nord, il 25 aprile 1945, fosse compiuto. Avevano sentito, quegli operai, che lavorare significava produrre, significava elevare, significava redimere, ma avevano soprattutto capito che combattere, soffrire e morire significava la vita, l'onore, la libertà della Patria. (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . Consenta, signor Presidente, che io rivolga innanzitutto un ringraziamento al senatore Piasenti per le sue relazioni a nome della Commissione e per le espressioni di adesione ai presenti disegni di legge di concessione della medaglia d'oro alla città di Sesto San Giovanni e al comune di Pietransieri di Roccaraso.

Ciò mi potrebbe indurre a non spendere altre parole e a rinunciare all'ulteriore illustrazione dei motivi che sono alla base della richiesta, con particolare riguardo per Sesto San Giovanni. Mi sia però concesso di esprimere in brevi parole il mio stato d'animo particolarmente commosso in rievocazione di fatti di eroismo e di sacrificio di una città che rappresetano, per la partecipazione di grandi masse di lavoratori, un capitolo particolarmente significativo nella lunga e dura lotta antifascista e nell'epopea della Resistenza liberatrice del nostro Paese dall'oppressione nazifascista.

È importante che la decisione di conferire a Sesto San Giovanni la più alta decorazione al merito patriottico sia stata richiesta unitariamente dall'Amministrazione della città e dalle forze unite della Resistenza e avvenga nel ventennale della fondazione della Repubblica italiana. Tale fatto assume il carattere di una manifestazione di fiducia, io ritengo, del Parlamento nella volontà e nella capacità dei lavoratori e di tutti i cittadini di Sesto San Giovanni di conservare gelosamente una imperitura memoria per quanti sono caduti per la libertà, di continuare ad essere custodi attenti e vigilanti del dettato costituzionale, e di battersi unitariamente per lo sviluppo delle istituzioni democratiche, per le libertà, per il progresso economico e sociale del nostro Paese.

Mi consenta inoltre, signor Presidente, di rivolgere un invito al Governo perchè disponga i provvedimenti necessari per una riapertura dei termini di legge per la concessione della massima onorificenza nazionale, considerando, nel ventesimo anniversario della Repubblica, il manifestarsi di un sem-

pre più esteso interesse per i fatti gloriosi che hanno caratterizzato l'eroismo partigiano e per il valore del nostro popolo nella Resistenza e nella lotta di liberazione. Rappresenterebbe, questo, un dovere particolare dello Stato italiano per un più grande sforzo di educazione delle nuove generazioni allo spirito della libertà che ha animato i combattenti e i resistenti italiani. (*Generali applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Paolantonio. Ne ha facoltà.

* D I P A O L A N T O N I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sì, è vero: quando noi, pur discutendo di cose tanto modeste nel rito, affrontiamo problemi tanto elevati, ci prende la commozione; io sono infatti in questo momento particolarmente commosso. Mi prende il ricordo di quei giorni drammatici in cui la strage venne compiuta a Pietransieri, piccola frazione di Roccaraso, dove centoventidue persone furono vittime di qualcosa che le parole non riescono bene a puntualizzare. Dire « belve », dire « strage » è dir poco; quando si ammazzano cinquanta donne, tra cui due gestanti, e trentuno bambini, poichè credo che ad una tale ferocia l'uomo mai sia stato predisposto, non posso trovare la parola adatta, perchè sono cose al di fuori dell'umanità.

Io ringrazio il relatore Piasenti per la dignità, la passione e la partecipazione umana che ha voluto mettere nel rievocare questo fatto.

Signor Presidente, mi consenta di chiamarla in causa in questa occasione. Noi abruzzesi sappiamo che questa vicenda è un simbolo per noi, simbolo della umiltà di gente che non ha chiesto mai niente: coloro che sono rimasti non hanno speculato su questa tragedia. Questa vicenda caratterizza un po' il nostro popolo, taciturno, ma che al momento opportuno è capace di cose grandissime.

Questi contadini, questi montanari arroccati alle falde della Maiella, per non essere spie, per mantenere la solidarietà con i partigiani, per mantenere la solidarietà con i prigionieri che, guidati dai partigiani, attra-

verso i varchi del fronte aperto alla Maiella raggiungevano l'Italia libera, questo piccolo popolo ha saputo elevare a tanta altezza la solidarietà e la lotta per la libertà, e ha dato un esempio che certo merita di essere senza retorica trasmesso alle generazioni che vengono, perchè è veramente un sublime atto di massa.

E in questi giorni in cui il nostro Parlamento è stato costretto a riconfermare l'antifascismo dell'Italia, del Parlamento italiano, della Repubblica italiana, in questo momento io sento il dovere di dire una parola affinché i giovani sappiano da dove attingere l'esempio per la loro vita di oggi: da questi umili contadini i quali non vollero diventare spie, mentre i fascisti erano spie. I fascisti seppero dare la loro omertà alla belva, costoro la solidarietà ai combattenti per la libertà.

E quando in quelle tragiche giornate noi abruzzesi, che eravamo nei monti, sul Gran Sasso o nelle vallate del Pescara, quando noi che con le nostre modeste forze combattevamo, così, da gente semplice, ma per quella grande cosa che è la libertà, sapemmo di Pietransieri, questo fatto non fiaccò gli animi ma allargò le schiere dei combattenti per la libertà. E fu in quel tempo che a Giulianova, un paese marinaro, nonostante fosse centro del comando tedesco, un popolo intero, quello giuliese, organizzò il varco via mare verso l'Italia libera. E non un cittadino fece la spia! Scusatemi, colleghi, se io mi sono indugiato troppo su questo tema, ma a volte la commozione ci prende e le parole vanno anche al di là del nostro pensiero. Io sono sicuro che oggi il Senato non si trova di fronte a una stanca commemorazione, ma vuol riconfermare esplicitamente la validità del messaggio di libertà, di eroismo e di antifascismo che questi nostri grandi hanno dato a noi vivi, affinché i vivi sappiano nella libertà vivere degnamente. (*Generali applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

* B A N F I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la discussione contemporanea dei due disegni di legge con i quali si deli-

bera la riapertura dei termini ai fini della concessione delle medaglie d'oro a Sesto San Giovanni e alla frazione di Pietransieri di Roccaraso sta a testimoniare ancora una volta come sui problemi della Resistenza in quest'Aula, in questo Senato, l'unità si riformi sempre, perchè la vera unità del popolo italiano è nata durante la Resistenza, si è consolidata nella lotta partigiana e prosegue anche durante le travagliate fasi della vita politica del nostro Paese.

Ogni volta che si parla di partigiani e di Resistenza, questa unità rinasce immediatamente, ed io credo che tutti noi abbiamo coscienza che su questo sentimento affonda le radici la democrazia del nostro Paese.

Io ringrazio anche il senatore Piasenti, che ci rappresenta così degnamente quale Presidente dell'Associazione ex internati — titolo di merito che si aggiunge ai molti che egli ha già — ed ha trasfuso il suo sentimento nelle relazioni. Io, come partigiano e come Vice Presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, particolarmente lo ringrazio, così come ringrazio gli altri colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, e sono sicuro che il Parlamento vorrà approvare questi due disegni di legge. (*Generali applausi*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I A S E N T I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, sono a mia volta vivamente riconoscente ai colleghi che hanno voluto apprezzare questa mia fatica. È stata, evidentemente, non una fatica redazionale, ma una fatica spirituale, perchè non si va senza travaglio e disagio a pagine tremende e sanguinose quali quelle che abbiamo riassunto in queste brevissime colonne di stampa.

In realtà la discussione, che ha proceduto congiuntamente, dei due disegni di legge prende in esame situazioni ambientali completamente diverse, quanto è diverso il mondo, quanto è diversa l'atmosfera, quanto è diversa la preparazione spirituale e psi-

cologica dei montanari di Limmari e degli operai di Sesto San Giovanni. Ma il fondo comune, il denominatore comune, come oggi solitamente diciamo, questo anelito alla libertà che si fa operante e che diventa forza propulsiva di una varia Resistenza ugualmente presente, ugualmente attiva, ugualmente sofferta, mi pare caratterizzi questa vicenda resistenziale che ha le sue testimonianze salienti da una parte nella sopportazione delle atroci stragi e dall'altra nella partecipazione attiva alle varie forme di reazione all'oppressione nazi-fascista.

Io non ho più da aggiungere nulla, se non rallegrarmi che in queste giornate, in cui tanti sono i temi di dissenso sugli argomenti di fondo, si ritrovi quella unità che riteniamo sia una premessa sicura per il progresso del nostro popolo. (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Cossiga, Sottosegretario di Stato per la difesa.

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo, nell'esprimere a mio mezzo il suo avviso favorevole all'approvazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri e dei deputati Di Gianantonio, Giorgi ed altri, si associa alle nobili espressioni che sono state pronunciate in quest'Aula dagli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, e in particolare alle espressioni formulate dall'onorevole relatore; s'inchina di fronte alla memoria di tanti combattenti caduti per la libertà e di tante innocenti vittime della tirannide nazifascista, ben consapevole che la nostra Repubblica trae legittimazione storica dalla Resistenza ed è fondata su quei valori morali e civili di giustizia, di libertà e di indipendenza di cui la Resistenza è stata una espressione così alta e così nobile. (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . La Presidenza del Senato si associa calorosamente alla rievocazione dei gloriosi fatti di Sesto San Giovanni e di Pietransieri, che è stata fatta tan-

to nobilmente nella relazione dal valoroso Presidente nazionale dell'Associazione internati e deportati, senatore Piasenti, dagli altri senatori (Brambilla, Di Paolantonio e Banfi) e dal Presidente della Commissione difesa, senatore Cornaggia Medici.

Dal sacrificio dei caduti per la Resistenza noi dobbiamo e vogliamo trarre insegnamenti e auspici per il nostro regime di libertà e di democrazia.

Mi sia consentito, onorevoli colleghi, di aggiungere a titolo personale una parola di ringraziamento ai senatori Cornaggia Medici e Di Paolantonio che hanno voluto ricordare l'apporto dato dalla mia regione abruzzese alla lotta della Resistenza. (*Vivi, generali applausi*).

Passiamo all'esame degli articoli unici dei disegni di legge.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1525.

P I R A S T U , Segretario:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto riguarda la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Sesto San Giovanni.

P R E S I D E N T E . Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1450.

P I R A S T U , Segretario:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto

1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso.

P R E S I D E N T E . Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Vivissimi, generali applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca » (883), d'iniziativa del senatore Orlandi e di altri senatori, e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca », d'iniziativa dei senatori Orlandi, Kuntze, Fabiani, Aimoni, Gomez D'Ayala, Salati e Samaritani.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Milillo. Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Orlandi. Ne ha facoltà.

O R L A N D I . Poche parole, signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto per ringraziare il senatore Carelli che sostituisce il senatore Rovella ammalato, al quale invio l'augurio di pronta guarigione; in secondo luogo per ringraziare la Commissione di agricoltura e il suo Presidente che hanno collaborato con gli uffici ministeriali alla elaborazione e alla ultima formulazione del testo di legge che stiamo discutendo, apportando dei perfezionamenti necessari, quale ad esempio quello che con-

sente ai turisti stranieri in Italia di usufruire di una licenza a breve termine, il che agevola il flusso turistico e nello stesso tempo fa godere a questi nostri ospiti l'esercizio di una sana attività sportiva. In questo modo ci siamo anche avvicinati alla legislazione francese la quale prevede non solo per il turista, ma anche per i cittadini francesi un tipo di licenza che dura soltanto un mese, cioè il periodo delle ferie, in modo che chi è in vacanza può usufruire di una licenza a breve termine pagando una quota molto ridotta.

Per il resto, mi dichiaro d'accordo sulle proposte di emendamento fatte dal senatore Carelli, tanto più che esse sono state concordate con il senatore Torelli, con il quale ho parlato ieri sera e che si scusa di non poter essere presente questa mattina, e sono state accolte dal rappresentante del Governo.

Mi auguro che i colleghi approvino questa proposta di legge in modo che possa andare rapidamente all'altro ramo del Parlamento e trovare anche lì una sollecita approvazione, onde i turisti che vengono in Italia possano usufruire entro quest'anno dei benefici previsti.

Vi sarebbero alcune ulteriori modifiche richieste in ultima istanza, ma, almeno per quello che mi riguarda, credo che l'altro ramo del Parlamento possa prenderle in esame ed eventualmente correggere qualche imperfezione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carelli, in sostituzione del relatore, senatore Rovella.

C A R E L L I , f.f. relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sostituisco l'onorevole Rovella, relatore di questo disegno di legge concernente modifiche alle disposizioni riguardanti il rilascio e la durata delle licenze di pesca, il quale è ammalato, e colgo l'occasione per augurargli una rapida guarigione. Per brevità potrei rimettermi alla relazione scritta del relatore ed a quella dei presentatori del disegno di legge, ma mi sia consentito

fare qualche considerazione di carattere generale.

Sotto alcuni predominanti aspetti il disegno di legge vuole collaborare alla soluzione dell'importante problema dell'impiego del tempo libero agevolando l'esercizio della pesca sportiva, anche se in un certo senso, ma per un settore molto limitato, aggancia la pesca di mestiere.

Appunto perchè si tratta di facilitare, per quanto possibile, l'orientamento verso uno sport sano e gradito, accessibile ai ragazzi, ai giovani, ai vecchi, insomma a tutti, è opportuno esaminare le modalità di intervento con particolare entusiasmo. Ecco perchè i proponenti hanno operato molto bene proponendo alleggerimenti burocratici e idonee facilitazioni nel rilascio delle licenze che fino ad oggi erano gravate da una procedura troppo pesante: presentazione di una domanda da parte dell'interessato al Presidente della Giunta, versamento di una determinata quota attraverso appositi uffici, effettuazione delle necessarie registrazioni da parte dell'Amministrazione provinciale e compilazione di annotazioni da parte della stessa. Tutto ciò non poteva non provocare ritardi, rallentamenti e quindi turbamenti e vane attese. Oggi con la proposta al nostro esame queste operazioni si riducono a due, alla presentazione di una domanda e al pagamento presso l'ufficio postale di una determinata cifra, il che evita che l'interessato si debba recare presso la Provincia per operare il versamento.

Sono quindi stabilite con questo disegno di legge delle facilitazioni procedurali che permetteranno allo sportivo di entrare in possesso della licenza senza ritardi e — quello che più conta — con particolare snellezza burocratica. Vi è solo qualche osservazione da fare: la proposta originale, che è stata emendata in Commissione, prevedeva il pagamento della tassa attraverso l'applicazione di una marca sul libretto di riconoscimento; il sistema è stato ritenuto meno semplice di quanto possa sembrare da un esame meno approfondito. Comunque l'8ª Commissione per motivi pratici e con finalità di ordine ripartitivo — a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali, dei Consorzi

per la tutela e l'incremento della pesca, delle Amministrazioni provinciali, della Federazione italiana della pesca sportiva e degli agenti che esplicano il servizio di vigilanza — ha creduto più idoneo allo scopo che si vuole raggiungere il pagamento dei tributi per mezzo del conto corrente presso un qualsiasi ufficio postale.

Per questa ragione è stata sostituita anche la tabella n. 54 annessa al vecchio disegno di legge. In essa troviamo l'indicazione degli atti soggetti a tassa: la licenza di tipo A per la pesca di mestiere con tutti gli attrezzi; la licenza di tipo B per la pesca nelle acque interne a carattere, diciamo così, sportivo; la licenza di tipo C, con l'uso di attrezzi semplici: canna, ami, bilancia; la licenza di tipo D per gli stranieri la cui durata non è di cinque anni come le precedenti, ma di tre mesi, e viene rilasciata per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, tirlindana e bilancia.

L'altro vantaggio di questa proposta è quello relativo alla durata della validità della licenza: 5 anni, mentre prima veniva limitata ad un anno, con l'unico accorgimento di rinnovare il permesso e non la licenza presso l'ufficio dell'Amministrazione provinciale. La legge è tutta qui.

Dall'onorevole Torelli sono stati presentati alcuni emendamenti, e alcuni sono stati fatti propri dall'onorevole Orlandi. Potrei accettare l'emendamento in cui si propone di aggiungere all'articolo 22-*bis* richiamato nell'articolo 1, in fine, il seguente comma: « Il rilascio della licenza viene effettuato, dietro domanda dell'interessato al Presidente della Giunta provinciale, e l'eventuale assenso dell'esercente la patria potestà e la tutela potrà essere steso in calce alla domanda stessa »; però vorrei pregare l'onorevole Orlandi di soprassedere alla presentazione dell'emendamento trattandosi di materia oggetto di regolamento.

Si può invece accettare l'ultimo emendamento che suona così: « alla tabella allegata, nella indicazione degli atti soggetti a tassa sub tipo C: dopo le parole: " Licenza per la pesca con canna " inserire le altre: " con o senza mulinello " ». Bisognerebbe però procedere alla modifica della tabella nella qua-

le sono distinti i tipi di licenza (tipo A, tipo B, tipo C, tipo D); praticamente i tipi B e C si uguaglierebbero, mentre i vari tipi con tutte le distinzioni, secondo il mio parere, debbono rimanere nella tabella. Va invece modificato il terzo comma dell'articolo 22-*bis* richiamato nell'articolo 1 là dove è detto: « Alle persone aventi età inferiore ai 15 anni può essere concessa soltanto la licenza di tipo C a condizione che vi sia l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela ». La licenza di tipo C suppone l'uso della semplice canna con la lenza e l'amo, senza il mulinello; invece l'onorevole Torelli e l'onorevole Orlandi vorrebbero che in questo tipo di licenza venisse incluso anche il mulinello. Bisognerebbe allora sopprimere il terzo comma dell'articolo 1, e modificare il quarto comma nel modo seguente: « Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela ». Così ognuno è libero di chiedere il tipo di licenza che vuole. In questo senso, senatore Orlandi, credo di interpretare il pensiero della Commissione.

Un'ultima osservazione. L'articolo 1 del disegno di legge dice: « Gli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti: ». Faccio rilevare che il testo unico non contiene gli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, i quali invece sono contenuti nel decreto-legge 11 aprile 1938, convertito in legge n. 485 del 19 gennaio 1939.

Per un preciso riferimento a queste successive modificazioni, proporrei di aggiungere all'articolo 1, capoverso, dopo le parole: « Gli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, numero 1604 », le altre: « e successive modificazioni ». In questo modo troviamo esplicito collegamento con le leggi che ho testè indicato.

Detto questo, concludo invitando i colleghi ad approvare questo disegno di legge che rappresenta veramente un passo avanti verso quella snellezza delle procedure che vorremmo applicata in tutte le attività sociali della Nazione. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, allora lei praticamente accetta soltanto l'ultimo degli emendamenti presentati dal senatore Torelli?

C A R E L L I , *f.f. relatore*. Sì, quello relativo alla tabella.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Principe, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

* P R I N C I P E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è favorevole al disegno di legge d'iniziativa del senatore Orlandi e di altri senatori per una serie di motivi, ma innanzitutto perchè esso tende ad incrementare la pesca: e credo che a nessuno di voi sfugga quale importanza abbia questa attività nel nostro Paese.

Altro motivo di fondo per cui il Governo è favorevole al disegno di legge in esame, è che in definitiva esso facilita le procedure per il rilascio delle licenze.

Terzo motivo, secondo me estremamente sostanziale, è che il disegno di legge tende a facilitare il rilascio delle licenze di pesca ai turisti, e in questo senso facilita un settore che nel nostro Paese e nella nostra economia assume un ruolo e un'importanza fondamentalmente seri.

Sono d'accordo con le proposte di modifiche di cui il senatore Carelli si è fatto portatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, la pregherei di precisare le modifiche da lei proposte.

C A R E L L I , *f.f. relatore*. Mi permetto di chiarire ulteriormente le modifiche proposte. Siccome l'onorevole Orlandi e l'onorevole Torelli avevano desiderio di estendere l'uso della canna con il mulinello anche ai ragazzi al disotto dei 15 anni, per poter aderire all'indirizzo estensivo nei riguardi dell'età e non potendo modificare la tabella secondo quanto era stato richiesto appunto dai due senatori (in quanto la tabella 54 stabilisce tipi di licenza) propongo l'emendamento all'articolo 1.

Il relatore propone, nella parte iniziale dell'articolo 1, di fare riferimento non soltanto al testo unico delle leggi sulla pesca dell'8 ottobre 1931, n. 1604, ma anche alle successive modificazioni. Occorrerebbe anzi inserire, prima delle parole « 8 ottobre 1931, n. 1604 », le altre: « approvato con regio decreto ».

Va soppresso il terzo comma dell'articolo 22-*bis* contenuto nell'articolo 1, che dice: « Alle persone aventi età inferiore ai 15 anni può essere concessa soltanto la licenza di tipo C » — che non contempla l'uso del mulinello — « a condizione che vi sia l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela ». Il quarto comma dello stesso articolo dovrebbe essere poi modificato come segue: « Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela ». All'articolo 2 occorrerebbe sostituire le ultime parole: « è sostituito dal seguente », con le altre: « è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Principe, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, ad esprimere l'avviso del Governo.

* P R I N C I P E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alle modifiche proposte dal senatore Carelli.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

P I R A S T U , *Segretario*:

Art. 1.

Gli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in

dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli Stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis. — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente.

Alle persone aventi età inferiore ai 15 anni può essere concessa soltanto la licenza di tipo C a condizione che vi sia l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per le persone dai 15 ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D — di cui alla tabella indicata nel primo comma — per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-ter. — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di

coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti dal senatore Torelli. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

Al secondo comma dell'articolo 22, richiamato nell'articolo 1, sopprimere la parola: « governativa »;

All'ultimo comma dell'articolo 22-bis, richiamato nell'articolo 1, sopprimere le parole: « per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento »;

All'articolo 22-bis, richiamato nell'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il rilascio della licenza viene effettuato, dietro domanda dell'interessato al Presidente della Giunta provinciale, e l'eventuale assenso dell'esercente la patria potestà e la tutela, potrà essere steso in calce alla domanda stessa »;

Sostituire il primo comma dell'articolo 22-ter, richiamato nell'articolo 1, con il seguente:

« La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha validità di cinque anni dalla data del rilascio »;

Sostituire il terzo comma dell'articolo 22-ter, richiamato nell'articolo 1, con il seguente:

« Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo al pescatore di essere munito: della licenza di pesca, di un documento valido di identificazione personale e della ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e so-
pratassa ».

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 22-ter, richiamato nell'articolo 1, con il seguente:

« A tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o i provvedimenti definitivi in materia di pesca di darne comunicazione all'Amministrazione provinciale competente ».

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo 1-bis:

« Il primo comma dell'articolo 7, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è sostituito dal seguente: " È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi e mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salate, occupando più della metà della larghezza del corso di acqua o della metà del bacino o comunque di lunghezza superiore a metri 50. Attraverso corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri 2 non potranno essere collocati apparecchi di sorta. Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salata, ove si pratica l'allevamento del pesce " ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che da parte del senatore Carelli, a nome della Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti: al primo comma, dopo le parole: « leggi sulla pesca » aggiungere le altre: « approvato con regio decreto »; sempre al primo comma, dopo le parole: « n. 1604 » aggiungere le altre: « e successive modificazioni »; sopprimere il terzo comma dell'articolo 22-bis richiamato nell'articolo 1 e sostituire, nel quarto comma dello stesso

articolo 22-bis, le parole: « dai 15 » con l'altra: « fino ».

Gli emendamenti proposti dal senatore Torelli devono intendersi decaduti per l'assenza del presentatore. Chiedo pertanto al presentatore del disegno di legge, senatore Orlandi, e al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste se accettano le proposte di modifica avanzate dal senatore Carelli all'articolo 1.

ORLANDI. Sono d'accordo.

PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1 con le modifiche proposte dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti proposti dal senatore Carelli all'articolo 22-bis richiamato nell'articolo 1, deve considerarsi assorbito l'emendamento del senatore Torelli tendente ad inserire, alla tabella allegata all'articolo 2, nell'indicazione degli atti soggetti a tassa *sub* Tipo C, dopo le parole: « Licenza per la pesca con canna », le altre: « con o senza mulinello ».

Si dia ora lettura dell'articolo 2 e dell'allegata tabella.

PIRASTU, *Segretario:*

Art. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegata « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
54		<p><i>Tipo A</i> - Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</p> <p><i>Tipo B</i> - Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo C</i> - Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo D</i> - Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p>	<p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>1.200</p> <p>1.000</p>	<p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p>	<p>Le licenze di tipo A, B e C hanno la validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.</p> <p>Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonchè la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo A, di lire 1.000 per le licenze di tipo B, di lire 500 per le licenze di tipo C e tipo D, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva e gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Carelli ha proposto di sostituire le parole: « dal seguente » con le altre: « dall'allegato annesso alla presente legge ». Metto ai voti l'articolo 2 con questo emendamento e con l'intesa che con l'approvazione dell'articolo 2 sarà approvato anche l'allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Faccio presente che, nello stampato numero 883-A, per errore di stampa, non è stata apposta, a fianco dell'articolo 3 del testo originario del disegno di legge, la parola: « identico ». Il predetto articolo deve invece intendersi mantenuto nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRASTU, Segretario:

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Vorrei dire soltanto, onorevole Presidente, che anche noi voteremo a favore di questo provvedimento, in considerazione dei due obiettivi che esso si propone: la semplificazione delle procedure per conseguire le licenze e l'incremento della pesca che tanta importanza ha per l'economia nazionale.

Noi avremmo delle riserve di dettaglio, ma ci proponiamo di farle valere in altra sede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il di-

segno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo è stato così modificato dalla Commissione: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Jannuzzi al Ministro di grazia e giustizia. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

« Al fine di avere assicurazioni che nessuna iniziativa sarà presa dal Governo secondo cui sia data possibilità di accesso al Notariato senza la laurea in Giurisprudenza.

Il possesso di tale laurea, oltre che conferire maggiore dignità alla funzione notarile, garantisce la preparazione giuridica necessaria per il suo espletamento, in quanto la conoscenza del diritto, in tutte le sue branche, è condizione per un esatto regolamento dei rapporti che gli atti notarili disciplinano e che costituiscono legge tra le parti ». (950)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MISASSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, rispondo all'interrogazione del senatore Jannuzzi anche per conto del Ministero della pubblica istruzione, in quanto l'interrogazione si riferisce a materia che può essere soggetta a regolamento in sede di riforma dell'ordinamento universitario.

Ciò premesso, faccio presente che, mentre il Ministero della pubblica istruzione ha assicurato che non è allo studio alcun provvedimento inteso a modificare i titoli di studio per l'accesso alla professione di notaio, il Ministero di grazia e giustizia ha di recente presentato al Parlamento un disegno

di legge n. 2315 (atti della Camera dei deputati) concernente l'ordinamento del notariato, il cui articolo 4, che riguarda i requisiti per la nomina a notaio, stabilisce al n. 7) che per ottenere la nomina a notaio è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Università della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Il senatore Januzzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

J A N N U Z Z I . Mi ritengo pienissimamente soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Carelli al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

« Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per evitare che la qualificazione catastale del vigneto sia oggetto di revisione per l'adozione di denominazioni aggiuntive che aggraverebbe la situazione economica del settore ». (1034)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'onorevole interrogante chiede che « la qualificazione catastale del vigneto » non formi oggetto di revisione « per l'adozione di denominazioni aggiuntive », ritenendo che ne deriverebbe un aggravio della « situazione economica del settore ».

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la revisione della qualificazione (e quindi della classificazione e del classamento dei terreni) è prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, che dà facoltà all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di effettuarla in dipendenza di « sopravvenute variazioni permanenti nello stato delle colture ».

La norma non prevede eccezioni in rapporto alle diverse qualità di coltura, e quindi non esclude la revisione di alcuna qualità e tanto meno della qualità « vigneto », tal-

chè appare pienamente legittimo da parte dell'Amministrazione catastale dar corso a revisione della qualificazione riguardante i vigneti.

Naturalmente ove siano sopravvenute, dopo l'entrata in conservazione del nuovo catasto terreni, variazioni permanenti nello stato delle colture, l'Amministrazione è tenuta a distinguere, in sede di revisione di cui al citato articolo 13, le diverse qualità di coltura che riscontra istituite nei territori di un determinato Comune.

Così, se in luogo del solo seminativo asciutto si riscontrino — in sede di revisione della qualificazione in un Comune — anche qualità di seminativo irriguo, seminativo arborato o seminativo arborato irriguo, e se in luogo del solo vigneto si riscontrino vigneti per uva da tavola (di redditività notevolmente superiore ai comuni vigneti), vigneti irrigui, vigneti arborati o addirittura qualità complesse (vigneti-oliveti), l'Amministrazione catastale è tenuta ad includere tutte le nuove qualità istituite nel quadro di qualificazione (e classificazione).

Per una completa visione della questione posta dall'onorevole interrogante deve, inoltre, accennarsi che alla creazione di nuove qualità (e classi) può addivenirsi anche in sede di revisione del classamento (o di censimento catastale di nuovi enti), a mente dell'articolo 112 del regolamento di conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

In entrambi i casi previsti dalle due citate disposizioni legislative, le variazioni o le integrazioni del quadro di qualificazione e classificazione (e quindi, in particolare, la istituzione delle nuove qualità di vigneti con le denominazioni aggiuntive del caso), vengono sottoposte all'esame ed all'approvazione delle Commissioni censuarie.

Resta, pertanto, salva la tutela degli interessi dei possessori che può essere esercitata, sia pure indirettamente, in quanto degli organi censuari fanno parte anche i rappresentanti dei possessori stessi, nonché esperti in agricoltura.

Per quanto riguarda, infine, i riflessi sulla situazione economica della viticoltura, temuti dall'onorevole interrogante in dipen-

denza della istituzione delle nuove qualità di vigneti, è da osservare che con tale istituzione (cui si dà corso quando ne ricorra il caso) si persegue una delle finalità fondamentali del catasto: la perequazione della imposta fondiaria, elemento questo equilibratore dell'economia del settore in quanto elimina la stridente parità impositiva, preesistente alla istituzione in parola, tra i possessori delle diverse colture viticole che si differenziano notevolmente per la loro redditività.

G E N C O . Si sono capovolte le situazioni...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si darà luogo a queste procedure evidentemente partendo da presupposti diversi. Conosco bene la situazione, sia pure — e mi scusi senatore Carelli se interrompo brevemente, ma con il senatore Genco lei è un po' della stessa famiglia — questa essendo determinata più da una sproporzione tra produzione e capacità di collocamento, quindi dalla non esistente adeguatezza di un mercato di consumo rispetto alla quantità del prodotto, che non dal pregio dello stesso prodotto in sé, che non risulta qualitativamente declassabile.

Ora, quello che è discutibile è poi questo: se cioè questa tesi, secondo i presupposti della legge del catasto, sia accettabile o meno.

Comunque, la richiesta cortese del senatore Carelli non risulta allo stato di possibile accoglimento, in quanto contrasta con la vigente legge catastale. Mi pare che il ragionamento che si fa, prendendo l'occasione dall'interruzione del senatore Genco, quasi già preannuncia le conclusioni alle quali devo pervenire, che cioè modifiche, se debbono essere apportate, bisogna che siano fatte sulla scorta di una esperienza che non può essere breve.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

C A R E L L I . Signor Sottosegretario, la sua conclusione comporta evidentemente-

te, da parte mia, la insoddisfazione. Sono insoddisfatto della risposta perchè essa contrasta, oltre tutto, con l'indirizzo politico del Parlamento e del Governo per il potenziamento dell'agricoltura italiana. Da 19 anni ormai, signor Sottosegretario — e lei lo sa perchè da molto tempo lavoriamo insieme — seguitiamo ad affermare che vogliamo elevare il reddito dell'agricoltura, e da 19 anni continuiamo a riconoscere valida l'articolazione dell'Amministrazione statale in compartimenti stagni: indirizzi, questi, che contrastano con quello generale.

Avevo chiesto non di non applicare la legge, ma di interpretare la legge. La qualificazione catastale va attuata secondo una logica conseguente.

Dire che la norma legislativa autorizza periodiche revisioni, non significa introdurre nuove qualificazioni alternative della situazione oggettiva della coltura viticola fino ad oggi qualificata specializzata o promiscua.

Nè può considerarsi valida la netta distinzione tra uva da vino ed uva da tavola. In questi ultimi tempi il prodotto del tendone è stato destinato in larghissima parte alla vinificazione ed a prezzi inferiori.

In alcune zone del nostro territorio l'uva cosiddetta da tavola è stata venduta a circa 2000 lire il quintale, mentre le uve da vino hanno spuntato prezzi notevolmente più elevati.

Ora non è possibile che l'interprete, il Potere esecutivo, l'organismo incaricato dell'applicazione della legge, non tenga conto e dell'indirizzo politico e delle necessità economiche e della obiettiva qualificazione di una coltura che deve essere osservata non da un punto di vista fiscale, ma secondo l'indirizzo economico e di potenziamento colturale voluto dalla necessità del ridimensionamento colturale. (*Interruzione del senatore Genco*).

Appunto, seguiamo e subiamo, amico Genco, la concorrenza estera e, per l'applicazione e l'interpretazione di una legge, alla stregua del sergente di ferro, eleviamo l'autolesionismo a norma applicativa. Bisogna fare attenzione a certe interpretazioni. I componenti di tutte le Commissioni deb-

bono dimostrare consapevolezza e snellezza di giudizio interpretando le situazioni economiche, evitando dannose restrizioni interpretative lesive dei nostri interessi nazionali.

Detto questo, *intelligenti pauca*, non è il caso di continuare. Sono convinto, signor Sottosegretario, che le leggi cui lei ha accennato saranno interpretate secondo l'indirizzo da me raccomandato, indipendentemente da quella norma rigida che determinerebbe realmente un contrattempo turbativo nei riguardi della ripresa economica di un settore che si trova in crisi e che dev'essere in ogni modo sostenuto. Ribadisco pertanto la validità della mia interrogazione intesa ad evitare l'adozione di denominazioni catastali aggiuntive assolutamente non necessarie.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione dei senatori Banfi e Bonacina al Ministro di grazia e giustizia. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

« Per conoscere, a seguito del controllo della Corte dei conti sui bilanci degli esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, quali interventi abbia adottato, nella sua qualità di organo vigilante:

1) perchè la Cassa stessa prendesse i provvedimenti necessari per ottemperare all'osservazione della Corte dei conti circa la necessità di rivedere la meccanica della ripartizione dei proventi onde evitare che gli « avanzi da destinare » raggiungano cifre eccessivamente elevate e tali da alterare il bilancio dell'Ente;

2) perchè si renda possibile un controllo sulle spese erogate dai singoli consigli dei collegi provinciali sull'assegnazione annuale loro fatta dall'organo centrale ».
(1212)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Debbo premettere che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri — istituita con la legge 24 ottobre 1955, n. 990 — è sottoposta, a norma della stessa legge, ai poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di questo Dicastero.

La stessa Cassa, inoltre, è stata con decreto presidenziale 20 giugno 1961 ricompresa tra gli enti pubblici soggetti — a norma dell'articolo 100 della Costituzione e della legge 21 marzo 1958, n. 259 — al controllo della Corte dei conti (Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria).

In ottemperanza al disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, la Corte dei conti, esaminati i conti consuntivi della Cassa in parola relativi agli esercizi finanziari 1961, 1962, 1963 e 1964, ha steso una relazione comunicandola unitamente ai detti consuntivi al Parlamento e portandola a conoscenza di questo Ministero.

Il Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla citata legge del 1955 istitutiva della Cassa e in aderenza ai criteri fissati dalle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte dei conti, ha esercitato il proprio controllo sulla gestione finanziaria della Cassa medesima, riscontrando — come in sostanza risulta confermato in base alla relazione della Corte — la regolarità dei bilanci e la congruità degli indirizzi seguiti in detta gestione dagli organi amministrativi della Cassa per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In merito poi ai rilievi particolari contenuti nella relazione della Corte dei conti, cui si fa cenno nella interrogazione, si fa presente quanto appresso.

La Corte dei conti ha rilevato che l'avanzo economico che residua a seguito della liquidazione delle spese effettive, di gestione ed istituzionali, e dell'assegnazione delle quote d'obbligo ai rispettivi fondi patrimoniali, viene accantonato in attesa di destinazione, osservando che, ove non si voglia lasciare alla mera discrezionalità degli

organi della Cassa l'uso di disponibilità finanziarie la cui consistenza tende, di anno in anno, a salire, dovrebbe rivedersi la meccanica della ripartizione dei proventi a favore degli iscritti.

Il suaccennato rilievo pone esattamente in luce una lacuna esistente nella normativa stabilita dalla menzionata legge n. 990 del 1955 che non prevede la destinazione degli eventuali avanzi economici ad un individuato fine istituzionale e, in ipotesi, alla ripartizione tra tutti gli iscritti alla Cassa.

L'articolo 41 della legge citata dispone, infatti, che sui conti individuali degli iscritti venga, ciascun anno, ripartito in quote uguali, il solo importo del contributo per marche, dedotte le spese per le integrazioni previste dalla legge e le spese di gestione.

Il Ministero di grazia e giustizia ha comunque invitato la Cassa affinché i detti avanzi, se non vengono utilizzati per le provvidenze previste dalla legge, siano interamente destinati al fondo di riserva. Ciò in attesa che la materia possa essere disciplinata con un'organica normativa intesa a meglio regolare anche la ripartizione dei proventi in questione.

Circa l'ulteriore rilievo della Corte dei conti sull'esigenza di un accurato controllo sull'erogazione, da parte dei Consigli dei Collegi dei geometri, delle somme agli stessi annualmente assegnate dalla Cassa, a norma degli articoli 38 e 39 della legge istitutiva, per provvedere all'assistenza ordinaria a favore degli iscritti che si trovano in stato di bisogno, si fa presente che la Cassa — anche su richiesta del Collegio dei revisori dei conti — ha invitato da tempo e ripetutamente i predetti Consigli a fornire un formale rendiconto delle erogazioni effettuate e che è in atto, da parte del Consiglio dei revisori dei conti, un completo e minuzioso riscontro di tutta la documentazione pervenuta alla Cassa relativamente a dette erogazioni.

A seguito delle osservazioni della Corte dei conti, questo Ministero ha inoltre invitato la Cassa di previdenza dei geometri ad adottare rigorosi criteri di revisione circa la destinazione dei fondi da parte del Consiglio dei Collegi e ad intensificare il con-

trollo della documentazione che i singoli Collegi rimettono ad essa, curando, nel contempo, il riscontro delle somme non erogate che, a norma dell'articolo 39 della citata legge n. 990 del 1955, vanno restituite alla Cassa medesima.

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

*** B A N F I .** Mi dichiaro pienamente soddisfatto delle informazioni datemi dal Sottosegretario per la grazia e giustizia. Voglio approfittare di questa occasione per dire che il bilancio della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri effettivamente non presenta motivi di rilievo nel suo complesso e questo voglio pubblicamente dirlo in Aula, perchè nel nostro Paese, purtroppo, ogni iniziativa che viene presa per meglio amministrare il denaro pubblico viene sempre interpretata in termini scandalistici.

Ho ricevuto molte lettere di geometri che mi dicono che finalmente qualcuno fa pulizia in questo lordume. Ora, mentre io non ho esitato in altra occasione a dire parole estremamente pesanti nei confronti degli amministratori, debbo oggi dichiarare, con altrettanta onestà, che per quanto mi risulta la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è amministrata da gente per bene.

Vi è in realtà una lacuna della legge, quindi invito il Governo, e in particolare il Ministro di grazia e giustizia che è specificamente competente, a presentare sollecitamente un disegno di legge che possa rimediare a questa lacuna. In realtà suona male trovare un bilancio in cui appaiono delle cifre, che quest'anno arriveranno a 300 milioni circa, di cui non è detto a chi e come vengono destinate. Può nascere il sospetto, mentre la mancanza di una normativa precisa non deve essere ascritta alla responsabilità dei singoli amministratori.

E così per quanto riguarda l'altro problema. Vorrei che tutti i Ministeri — in questo caso il Ministero di grazia e giustizia — facessero molta attenzione, perchè una delle vie della piccola corruzione, del-

la strumentazione elettoralistica di questi enti, è costituita dalla erogazione di somme agli organi provinciali i quali dovrebbero farne un certo uso, ma ne fanno un altro e non presentano i conti all'organo centrale. Quindi il Parlamento, e prima ancora la Corte dei conti, si trovano nell'impossibilità di controllare che fine hanno fatto questi quattrini. Nel nostro Paese i sospetti aleggiavano ovunque, ma proprio per questo è necessario che anche gli organi provinciali si sottomettano a questo controllo. E bene ha fatto il Governo a richiamare la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri che a sua volta ha disposto — e mi risulta in effetti che lo abbia fatto — un'inchiesta su questo problema.

Rinnovo pertanto il mio ringraziamento e l'espressione della mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Veronesi, Pasquato e Bosso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

« Per conoscere se risponde a verità che presso gli Uffici ministeriali sarebbe allo studio l'istituzione di una imposta erariale di fabbricazione sulle bevande idro-termali, sulle acque gassate e sulle bibite analcoliche e, in ogni modo, per conoscere se non ritengano di accantonare lo studio di tale provvedimento che, oltre a venire meno alle previsioni della tregua fiscale ripetutamente affermata, colpirebbe una categoria di produttori modesti, già gravati da gravi carichi fiscali erariali e locali (imposta di consumo), e si ripercuoterebbe su un genere di largo consumo popolare ». (1107)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda questa interrogazione posso rispondere dicendo che al momento si trova presso la

Commissione finanze e tesoro un disegno di legge presentato dal Governo sulla materia. Evidentemente l'interrogazione si riconnette a un tempo precedente alla presentazione del disegno di legge, che adesso i colleghi hanno la possibilità di esaminare ed eventualmente di correggere.

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VERONESI. Dovrei dichiarare che non sono per nulla soddisfatto: è vero che la mia interrogazione è stata presentata in data 19 gennaio ed è vero che è stato comunicato alla Presidenza del Senato in data 21 gennaio 1966 il disegno di legge numero 1537 recante l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali, per cui, in un certo senso, la risposta gentilmente datami dall'onorevole Sottosegretario non è che un aggiornamento della situazione nota.

Posso, infatti, ricordare che nella Commissione finanze e tesoro, in sede referente, il ministro Preti, in data 16 marzo 1966, prendendo la parola per rispondere alle osservazioni critiche che erano state fatte al disegno di legge d'iniziativa governativa non si è opposto a un congruo ma — si disse allora — non lungo rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per consentire al relatore di studiare, con l'assistenza del Ministero, eventuali miglioramenti del testo del provvedimento. Vorrei trarre motivo dalla discussione di questa interrogazione per formulare un auspicio: dal momento che il disegno di legge è del gennaio scorso, dal momento che riguarda le acque minerali naturali e le acque minerali artificiali, che vengono consumate particolarmente nel periodo che va dalla primavera agli inizi dell'autunno, e dal momento che ci stiamo avvicinando alla piena estate, mi auguro che le non pressioni da parte del Governo siano da interpretarsi come un operoso ripensamento e così ci sia da sperare che con il prossimo autunno il disegno di legge venga ritirato o innovato per

impostazioni su basi completamente diverse. Vedo un cenno di assenso da parte dell'onorevole Sottosegretario, o almeno così lo interpreto..., e anche questa sarà una nuova apertura di credito che vogliamo fare al Governo di centro-sinistra!

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Audisio al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

« Per sapere se intende intervenire con una nuova circolare ai dipendenti uffici periferici, in sostituzione di quella attualmente applicata dagli stessi (n. 300635 del 23 aprile 1957) in ordine alla controversa questione della detraibilità in bilancio delle presunte perdite su crediti.

Tenendo presenti le norme dettate dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile per la regolamentazione della materia, si rendono necessari interventi chiarificatori al fine di evitare, per il massimo possibile, le lunghe discussioni che i contribuenti sono costretti ad intavolare con gli uffici finanziari, gli uni sorretti da motivi di prudenza nella valutazione delle risultanze attive dei loro crediti, gli altri propensi sempre a contestare l'eccessività e l'intempestività delle annotazioni di perdite su crediti esposte in bilancio ». (1114)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Audisio chiede di conoscere se il Ministro delle finanze intenda diramare una nuova circolare in sostituzione di quella attualmente applicata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (n. 300635 del 23 aprile 1957) in ordine alla controversa questione della detraibilità in bilancio delle presunte perdite su crediti.

Secondo l'onorevole interrogante, tenute presenti le norme dettate in materia dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, sarebbe necessario un intervento chiarificatore

al fine di evitare discussioni fra i contribuenti, sorretti da motivi di prudenza nella valutazione delle risultanze attive dei loro crediti, e gli uffici finanziari propensi sempre a contestare l'eccessività e l'intempestività delle annotazioni di perdite su crediti esposte in bilancio.

Al riguardo si fa presente che, in conformità al principio che le perdite su crediti possono essere ammesse in detrazione dal reddito mobiliare, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta di ricchezza mobile (ora articoli 91 e 99 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645), soltanto se siano certe ed effettive, sono state a suo tempo impartite dal Ministero delle finanze istruzioni circa la detraibilità delle perdite su crediti ammessi al passivo fallimentare, stabilendo che in tal caso la perdita è certa ed effettiva solo dopo la chiusura del fallimento, per cui essa grava sul reddito lordo dell'esercizio nel quale si verifica la cessazione della procedura fallimentare.

Una fattispecie del tutto diversa disciplinano, invece, gli articoli 2424 e 2425 del Codice civile dei quali, secondo l'onorevole interrogante, dovrebbe tenersi conto nel disciplinare la detraibilità delle perdite su crediti dal reddito mobiliare.

Tali norme prevedono, rispettivamente, che nell'attivo del bilancio devono essere indicati distintamente nel loro importo complessivo i vari crediti della società e che i crediti stessi devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione. La norma contenuta nell'articolo 2425 del Codice civile precisa, inoltre, al secondo comma, che le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo separatamente per le singole poste dell'attivo.

L'onorevole interrogante, in considerazione del fatto che le citate norme civilistiche prevedono l'iscrizione nel passivo di perdite su crediti non ancora verificatesi, chiede, in sostanza, che vengano dettati ai competenti uffici finanziari criteri per ammettere in detrazione le perdite presunte dal reddito di ricchezza mobile.

Si osserva in proposito che le suindicate norme — nel consentire la svalutazione dei

crediti all'atto della loro iscrizione in bilancio — obbediscono a criteri prudenziali dettati nell'interesse delle società, mentre ai fini tributari si è dovuto adottare, per la necessaria tutela degli interessi dell'erario, un criterio più rigido, ammettendo in detrazione le perdite quando risulti verificata l'anzidetta condizione della loro certezza ed effettività.

In tale stato di cose si esprime l'avviso che non risulti necessario modificare la risoluzione cui cortesemente si è richiamato l'onorevole interrogante.

P R E S I D E N T E . Il senatore Audisio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A U D I S I O . Signor Presidente, è questo proprio uno di quei casi in cui non si può fare a meno di dichiararsi completamente insoddisfatti, perchè tutte le ragioni portate dall'onorevole Sottosegretario erano modestamente già a me note attraverso l'operato delle Intendenze di finanza del nostro Paese.

Quale era il motivo principale per cui avevo sollevato il problema davanti all'attenzione del Governo? Era la continua, permanente lite che nel nostro Paese si va intraprendendo, da una parte, dal cittadino che deve presentare le denunce dei propri redditi e dall'altra dagli uffici finanziari. Ora io sono d'accordo con tutti coloro...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho l'impressione che sia naturalmente litigioso, e sottolineo la parola: « naturalmente ».

A U D I S I O . Trattandosi di materie certe ed effettive quali sono i numeri, ritenevo che la vecchia circolare che ho richiamato nella interrogazione dovesse trovare, anche per i nuovi indirizzi che il Governo si è dato in materia, una nuova formulazione. In altre parole il codice civile, negli articoli che abbiamo citato, tanto io nell'interrogazione quanto lei nella sua risposta, ci dice che si può senz'altro provvedere per tutte le voci di bilancio che si

riferiscono a immobili, a mobili, a materie prime e ad altro, e ai fondi di ammortamento. Perchè non prevedere, per esempio, un fondo di accantonamento per certi crediti che sono presumibilmente inesigibili? Qui, anzichè per teorie, bisogna parlare per prassi.

Sappiamo tutti che qualsiasi ditta, qualsiasi società quando assume piazzisti, viaggiatori o rappresentanti esige lo « star del credere »: cioè ognuno si fa garante della nuova clientela che va portando all'azienda, alla ditta. E quello « star del credere » che cosa significa? Significa che alcuni dei crediti che verranno concessi da quella ditta per forniture ai nuovi clienti sono in certo qual modo garantiti dall'intervento dello stesso interessato che aveva cercato i nuovi clienti. Perchè noi — dico noi Stato — con i cittadini non possiamo comportarci allo stesso modo? Se noi istituimo un fondo di eventuale ammortamento dei crediti dimostratisi non esigibili, noi intanto operiamo secondo una morale più corretta, perchè non pretendiamo dal cittadino che egli procuri dei finanziamenti anticipati allo Stato attraverso le voci d'imposte, quando poi invece la detraibilità sarà certa ed effettiva di fronte alla inadempienza del creditore; infatti avendo il creditore fatto aumentare la voce passiva, inevitabilmente l'ufficio finanziario dovrà correggere negli anni successivi le valutazioni precedenti. Quindi una prima istanza è costituita in questo caso dalla moralità. Noi Stato non dobbiamo pretendere che il cittadino finanzi anticipatamente le casse dello Stato.

Ma c'è una seconda ragione che a me pare determinante. Quando lei, onorevole Sottosegretario, richiama vecchie norme che sono proprio le norme, direi, dei primi tempi nei quali si era istituita la tecnica finanziaria nello Stato italiano (ai primordi ancora dello Stato italiano) cioè che solo dopo la chiusura degli eventuali fallimenti le perdite diventano certe ed effettive, ebbene non innova nulla in materia. Io sono d'accordo di condurre la lotta contro gli evasori, di fare anzi una lotta che non è mai stata fatta seriamente: è lì che bisogna andare a reperire il denaro. Ma di fronte a un one-

sto cittadino che presenta un bilancio che ha all'attivo le voci di credito e al passivo una riserva, perchè sa di poter presumere una certa quota di inesigibilità, si compie soltanto un'opera prudentiale, direi anche di correttezza nei confronti degli eventuali soci o azionisti di quella determinata società.

Perchè allora non accogliere questa istanza che ho presentato non certo perchè frutto di una mia invenzione, ma perchè da una grande gamma di categorie questa esigenza è stata non soltanto sentita, ma portata avanti anche con richieste che si credeva potessero trovare un maggiore accoglimento?

Mi dispiace quindi di dichiarare la mia insoddisfazione e cercheremo, attraverso uno strumento parlamentare, di riproporre le questioni al Parlamento.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Gaiani al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

PIRASTU, Segretario:

« Per sapere le ragioni per le quali lo stabilimento per la lavorazione dei tabacchi di Adria non ha ancora iniziato nessuna attività produttiva e per sapere inoltre se non creda dover adottare urgenti misure per rimuovere gli intralci che finora hanno impedito che la fabbrica venisse messa in attività.

L'inizio della costruzione di tale stabilimento, annunciato dal Ministro delle finanze fin dal 3 luglio 1957 con la previsione dell'assunzione di un centinaio di operai, aveva suscitato grandi speranze nella cittadina bassopolesana gravemente colpita dalla crisi economica.

Tanto più ora l'apertura della manifattura tabacchi è urgente in quanto la crisi economica di Adria si è ulteriormente aggravata e il numero dei disoccupati è salito a 600 ed è in continuo aumento per effetto dei licenziamenti che si susseguono in stabilimenti industriali.

Pertanto l'apertura della manifattura tabacchi potrebbe portare un immediato sollievo alle gravi condizioni in cui versano le popolazioni della laboriosa cittadina ». (1145)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'istituzione di una nuova manifattura tabacchi in Adria fu a suo tempo programmata in relazione al prevedibile aumento del consumo del prodotto del monopolio. Poichè però il tasso di incremento delle vendite è risultato inferiore a quello previsto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato si è venuta a trovare nella necessità di dover ritardare l'entrata in funzione del nuovo stabilimento.

Comunque i lavori della suddetta manifattura sono ormai pressochè ultimati. Sono altresì in via di espletamento i concorsi per il reclutamento del personale salariato.

Pertanto, allo stato attuale delle cose, si può fornire assicurazione all'onorevole interrogante che la manifattura potrà entrare in funzione verso l'autunno di questo anno corrente.

PRESIDENTE. Il senatore Gaiani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAIANI. Onorevole Sottosegretario, la sua risposta è deludente, in quanto non si prendono impegni precisi circa l'apertura dello stabilimento. Si indica press'a poco l'autunno senza indicare concretamente la data di inizio dell'attività produttiva. Sarebbe stata meno deludente la risposta, se non fossero trascorsi ormai sette o otto anni dalle promesse fatte dall'allora Ministro delle finanze, onorevole Andreotti, di costruire ad Adria una manifattura tabacchi. Tale notizia venne salutata con grande soddisfazione dalla popolazione della laboriosa cittadina bassopolesana che si trovava di fronte ad una grave crisi economica. Grande perciò è stata la delusione dei lavoratori e dei disoccupati, che avevano riposto tante speranze nella costituenda fabbrica.

Il ritardo è assolutamente ingiustificato: sono passati ormai otto anni ed oggi la situazione si è ulteriormente aggravata. Il Polesine non ha conosciuto il cosiddetto miracolo economico; esso è anzi stato pagato con un esodo di lavoratori senza precedenti e

Adria è stata particolarmente colpita. Nel 1951 contava circa 35.000 abitanti ed ora ne conta soltanto 22.000 e il processo di fuga continua, sia pure in misura più ridotta.

Purtroppo la situazione economica di Adria è particolarmente drammatica e l'apertura dello stabilimento di tabacchi contribuirebbe grandemente a sollevarla dalla paurosa depressione che l'ha colpita. Al momento della mia interrogazione i disoccupati erano circa 600, ora sfiorano il migliaio. Alla riduzione del personale della cooperativa « L'Adriatica », delle officine « Zen », dello zuccherificio di Cavanella Po, della fornace « RDB » ora si aggiungono la mancata assunzione di 120 operai allo zuccherificio « Montesi », la chiusura della fornace « Pizzetti » e infine la cessazione in questi giorni dell'attività della fabbrica del glutammato con la sospensione di altri 130 operai.

È una città che sta morendo, è una situazione impressionante che va affrontata con mezzi straordinari. Sarebbe già grandemente positiva l'immediata apertura della manifattura tabacchi. È per questo che io ritengo che il Ministero delle finanze non soltanto dovrebbe accelerare le pratiche burocratiche per definire il concorso per l'assunzione dei dipendenti, ma dovrebbe provvedere al più presto possibile ad aprire lo stabilimento.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono dei tempi tecnici.

G A I A N I. Il fatto è che la promessa del 1957 fu fatta in gran parte a scopo propagandistico. Si fece poi sentire la pressione dal basso; lo stesso Consiglio comunale, tutte le autorità e le forze politiche chiedevano che la promessa venisse mantenuta. Lei afferma che il monopolio ha dovuto rallentare la costruzione dello stabilimento perchè non vi era sufficiente materia prima da lavorare.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Inizialmente doveva essere uno stabilimento non destinato alle

attività per le quali entrerà in funzione, ma ad altri tipi di lavorazione in ordine ai quali non si è poi rivelato idoneo.

G A I A N I. Comunque il Ministero delle finanze avrebbe dovuto accelerare i tempi e li ha invece rallentati e dopo nove anni siete ancora qui a dire che forse lo stabilimento verrà aperto nell'autunno. Pertanto, onorevole Sottosegretario, pur dichiarandomi insoddisfatto, prendo atto dell'impegno che lei oggi a nome del Governo ha assunto, nella speranza che questo impegno venga mantenuto.

P R E S I D E N T E. Avverto che l'interrogazione del senatore Gianquinto al Ministro di grazia e giustizia sui doveri del maresciallo comandante del Corpo degli agenti di custodia (n. 956) è stata trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

P I R A S T U, *Segretario*:

ROMANO, PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare a carico del funzionario e degli agenti di pubblica sicurezza, responsabili della furiosa aggressione a carico di un migliaio di insegnanti tecnico-pratici, che pacificamente dimostravano dinanzi alla sede del Ministero della pubblica istruzione, nella mattinata del 26 maggio 1966, per ottenere misure intese ad assicurare il lavoro per sé ed il pane per le rispettive famiglie.

Ad edificazione del Ministro ed a testimonianza delle capacità del predetto funzionario dirigente il servizio, si sottolinea il fatto che il medesimo, alla richiesta avanzata dagli interroganti — qualificatisi come

senatori — di consentire loro l'ingresso alla sede del Ministero, chiedeva immediatamente il partito politico di appartenenza. (4807)

ZANNINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga urgente impartire le opportune disposizioni affinché lo scalo merci della stazione ferroviaria di Cesena sia adeguatamente ampliato ed ammodernato essendo diventato assolutamente insufficiente a sostenere l'ingente traffico mercantile, in particolare l'esportazione ortofrutticola la quale richiede la massima celerità per giungere in ottime condizioni sui mercati esteri.

L'interrogante rende noto che l'Amministrazione comunale di Cesena ha già deliberato di concorrere alla spesa occorrente per l'ampliamento e l'ammodernamento dello scalo merci; che gli esportatori ortofrutticoli hanno posto allo studio, d'accordo con l'Amministrazione ferroviaria, la costruzione, a loro spese, di un buon numero di nuovi carri-ghiacciaia, ma che tale sacrificio sarebbe inutile se lo scalo rimanesse nelle condizioni attuali. Fa presente, infine, che gli operatori agricoli della zona, i quali con tanta intelligenza e passione e con tanto lavoro sono giunti a produrre ortaggi e frutta ammirati e richiesti all'estero, avrebbero gravissimo danno dal prolungato ritardo dell'esecuzione dei lavori necessari allo scalo merci della Stazione ferroviaria suddetta. (4808)

ROMANO, CASSESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'Istituto di vigilanza notturna « La Reduce » di Salerno, che esercita la vigilanza notturna per delega del Consiglio direttivo della federazione provinciale combattenti e reduci, concessionaria della licenza, retribuisce i suoi dipendenti (graduati e sottufficiali compresi) con stipendi che oscillano fra le 40.000 e le 44.000 lire mensili;

che tale vergognosa retribuzione è causa di profondo malcontento e di agitazioni fra il personale; che a nulla sono valse finora le

agitazioni sindacali e le convocazioni in sede di Ufficio provinciale del lavoro,

gli interroganti chiedono al Ministro dell'interno di sapere se non ritenga di dovere sollecitamente intervenire per la revoca della licenza di esercizio alla Federazione suddetta ed il trasferimento della medesima ai lavoratori, costituiti in cooperativa. (4809)

BERNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le reali cause che non permettono il finanziamento per l'erezione della scuola materna di Vinca (Paese martire della guerra di liberazione) opera progettata per ricordare i suoi 172 trucidati nell'estate del 1944 ad opera dei nazi-fascisti.

La posa della prima pietra di detta costruzione avvenne il 24 agosto 1964 alla presenza dell'onorevole Parri e la cittadinanza, giustamente, non riesce a comprendere come non sia possibile reperire i pochi milioni necessari per un'opera di tale importanza. (4810)

ATTAGUILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre i provvedimenti necessari per la istituzione presso l'Università di Catania di una facoltà di scienze politiche, rilevando:

che lo stesso Ministro nella relazione sul progetto di riforma ha riconosciuto la necessità di istituire una facoltà di scienze politiche in Sicilia;

che il corso di laurea in scienze politiche all'Università di Catania, in atto, è il più frequentato dell'isola, con oltre 400 iscritti;

che detto corso è già dotato di tre posti di professore di ruolo, coperti da titolari e che è possibile dotarlo di altre due cattedre mediante convenzionamento a cura del consorzio per il potenziamento della Università stessa;

che nell'Italia meridionale, da Roma in giù, non esiste alcuna facoltà di scienze politiche. (4811)

Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

P I R A S T U , *Segretario*:

n. 956 del senatore Gianquinto, nella interrogazione n. 4812.

**Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 30 maggio 1966**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 30 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (1519).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 10,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari